



Chi è il tutore volontario?

Il tutore volontario è un privato cittadino che si rende disponibile a esercitare la rappresentanza legale di un minorenne straniero arrivato in Italia senza adulti di riferimento. Viene nominato dal Tribunale per i Minorenni dopo un processo di selezione e dopo aver partecipato ad un percorso formativo organizzato dal Garante Infanzia della Regione Liguria. È una persona adulta “di ineccepibile condotta”, cioè persona moralmente affidabile e responsabile, in grado di “educare ed istruire il minore” ed esercita il suo ruolo a titolo volontario e gratuito. Può assumere la tutela di più minorenni fino a un massimo di tre. Si applicano le norme della legge n. 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” e successive integrazioni e modifiche nonché gli artt. 343 e seguenti del codice civile.

Qual è il ruolo del tutore?



“Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni” (art. 357 codice civile). Il termine “tutela” deriva dal latino e significa cura, difesa, sorveglianza, protezione. Le funzioni del tutore possono, dunque, essere sintetizzate come segue:

- ☛ assicurare che sia garantito alla persona di minore età l'esercizio dei diritti senza alcuna discriminazione e che il suo superiore interesse sia sempre considerato come preminente nelle decisioni che lo riguardano

- ☛ promuovere il suo benessere psicofisico
- ☛ seguire i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni
- ☛ vigilare sulle condizioni di accoglienza e assicurarsi che chi ha la responsabilità del mantenimento del minorenne vi provveda adeguatamente
- ☛ assicurare che il minorenne partecipi alle decisioni che lo riguardano
- ☛ amministrare l'eventuale patrimonio della persona di minore età.
- ☛ rappresentare il minorenne:
 1. nel compimento degli atti civili necessari al soddisfacimento dei suoi diritti e del suo superiore interesse (es. iscrizioni, moduli, autorizzazioni)
 2. nel processo: promuove un giudizio o resiste nel medesimo (nel primo caso è richiesta autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria); se il minorenne è sottoposto ad indagini, in quanto sospettato di aver commesso reato, il tutore deve attivarsi per ottenere assistenza legale (gratuito patrocinio), mantenere contatti con l'avvocato e assicurarsi che il minorenne sia adeguatamente informato di quanto sta accadendo
 3. esclusi i c.d. atti personalissimi: donazione, testamento, contrarre matrimonio.

Il tutore non ha alcun obbligo di convivenza.

Normalmente i minorenni stranieri non accompagnati sono collocati presso strutture di accoglienza o famiglie affidatarie.





Quando è nominato il tutore?

Quando un minorenni straniero si trova sul territorio italiano privo di rappresentanza da parte dei genitori o altri adulti per lui legalmente responsabili, dovrà essere nominato un tutore. Normalmente, nella fase di prima accoglienza, il responsabile della comunità assume le funzioni di "tutore provvisorio". Successivamente, si procederà alla nomina del tutore volontario, attingendo ai nominativi presenti nell'elenco del Tribunale per i Minorenni o, se questi non fossero disponibili, si procede con la nomina del "tutore istituzionale" (sindaco o dirigente comunale) nelle more della nomina del tutore volontario. Solo qualora sussistano fondati dubbi circa l'età di un minorenni straniero non accompagnato, si procederà all'accertamento dell'età il cui esito dovrà indicare sempre il margine di errore. Tuttavia, in attesa del responso, la persona sarà considerata di minore età e le verrà nominato un tutore.

Per quanto tempo rimane in carica il tutore?



Il tutore svolge il suo ruolo fino a quando il minorenni non raggiunga la maggiore età. In caso di trasferimento in altra città, o comunque fuori regione, sebbene la tutela non cessi automaticamente, sarà opportuno considerare la nomina di un nuovo tutore più vicino al minorenni per consentire lo sviluppo di una relazione anche personale. Nel momento in cui il minorenni si dovesse allontanare dalla struttura di accoglienza senza dare notizia, si dovrà segnalare la scomparsa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che provvederà ad effettuare le opportune verifiche e, se del caso, procederà alla revoca della tutela.

Con chi collabora il tutore?



Il tutore è il punto di riferimento per il minorenni e agisce come intermediario con tutti gli altri attori coinvolti. Collabora principalmente con:

- Il Tribunale per i Minorenni da cui è nominato
- Il Garante per l'Infanzia della Regione, da cui è selezionato e formato
- L'assistente sociale di riferimento del Comune che ha in carico il minorenni
- Il personale della comunità di accoglienza del minorenni
- Si dovrà rapportare inoltre con il personale del servizio sanitario, scolastico ed educativo.



Autorità di riferimento per il tutore

Tribunale per i Minorenni di Genova

Viale IV Novembre, 4 - Genova
Cancelleria della volontaria giurisdizione:
Tel. 010 59619252
mail: msna.tribmin.genova@giustizia.it

Garante per l'Infanzia e l'adolescenza della Regione Liguria

Viale Brigate Partigiane, 2 - Genova
Tel. 010 5484990 - 010 5484223
mail: garante.infanzia@regione.liguria.it

Per maggiori informazioni



Defence for Children International Italia

Via Bellucci 4-6 c/o Convitto Colombo - Genova
Tel. 010 0899050
mail: info@tutelaminori.org

Questo pieghevole riflette il solo punto di vista di Defence for Children International Italia e la Commissione Europea non è responsabile per nessuno degli usi che potrebbero essere fatti delle informazioni in esso contenute.

